



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

23026/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario ADAMO - Presidente -
Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere -

Oggetto

EQUA RIPARAZIONE

R.G.N. 15800/07

19214/07

Cron. 23026

Rep. 5862

Ud. 10/07/08

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CASTORE WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 7, presso lo studio
dell'avvocato JASONNA STEFANIA, che lo difende
unitamente all'avvocato ROMANO GIOVANNI, giusta
procura al margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 19214/07 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in
carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

2008

2855



- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

CASTORE WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
LANTE GRAZIOLI RICCARDO, presso lo studio dell'avvocato
IASONNA STEFANIA, che lo difende unitamente
all'avvocato ROMANO GIOVANNI, giusta procura rilasciata
a margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso il decreto n. 40/06 R.G. C.C. della Corte
d'Appello di TRENTO, del 11/07/06 depositato il
13/07/06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 10/07/08 dal Consigliere Dott. Vittorio
RAGONESI;

è presente il P.G. in persona del Dott. Fulvio UCCELLA.

La Corte:

rilevato che sul ricorso proposto da Castore Walter il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue .

il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati

RILEVA

CHE Castore Walter ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro avverso il provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Trento dep in data 13.7.06 con cui il Ministero della Giustizia veniva condannato ex lege 89/01 al pagamento di un indennizzo di euro 13000,00 per l'eccessivo protrarsi di una procedura concorsuale a carico della Crazy snc svoltasi innanzi al Tribunale fallimentare di Verona

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale cui resiste con controricorso il ricorrente

OSSERVA

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole di tredici anni .

Il primo ed il secondo motivo lamentano sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale l'erronea determinazione del periodo di eccessiva durata del processo .

I motivi sono manifestamente infondati.

Va rammentato che questa Corte ha indirizzato consolidato nell'affermare il principio che i processi inseriti nella procedura di fallimento o essa condizionanti (revocatorie, azioni di responsabilità etc.) devono essere valutati ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 89/01 e possono portare alla eccedenza della durata dal ragionevole solo ove l'istante adduca inerzie, ritardi, neghittosità del giudice delegato o del curatore nell'iniziare o gestire tali procedimenti (Cass. 7664/05 — 3994/05 — 2727/05 — 20086/04 7258/04).

In tal senso occorre che venga valutata dal giudice la complessità della procedura e la rilevanza delle attività poste in essere dagli organi fallimentari in relazione alla sollecitudine degli stessi ed al tempo che necessariamente occorre per l'espletamento dei diversi subprocedimenti e delle eventuali azioni giudiziarie intraprese, di tal che è ben possibile che la durata ragionevole di una procedura fallimentare sia maggiore rispetto a quella comunemente usuale per i processi ordinari.

A tali principi si è attenuta la Corte di appello nel determinare il periodo di irragionevole durata.

Ad avviso della citata Corte, la complessità della procedura è stata notevole in quanto prevalentemente derivata dal cumulo sostanziale di due fallimenti quello della Crazy snc e quello della Immobiliare Cinzia acquisita dal fallimento e successivamente fallita nella cui procedura erano state esperite diverse azioni revocatorie conclusesi con transazioni solo nel 2003-2004 .

La Corte d'appello ha, peraltro, rilevato che il fallimento disponeva fin dal 1993 della somma, ~~di~~ rapportata ad oggi, di euro 230.872,90 e che non aveva provveduto alla sua ripartizione per potere supportare l'acquisizione della Immobiliare Cinzia. Ha pertanto ritenuto che tale mancata

4

ripartizione, che avrebbe consentito di soddisfare i residui crediti di lavoro ed altri crediti privilegiati tra cui quello del ricorrente, costituisse una ingiustificata inerzia da parte degli organi fallimentari ^{CH F} ed ha quindi il periodo di irragionevole durata dovesse computarsi a partire dalla data in cui acquisita la somma, la stessa non era stata ripartita.

A fronte di tale argomentata motivazione va ricordato che, sebbene non competa alla parte attrice nel giudizio di equa ripartizione l'onere di provare le ragioni processuali di un ingiustificabile ritardo della lite, alla stessa incombe l'onere di dedurre quantomeno la semplicità di quest'ultima o di allegare inerzie e neghittosità del curatore nel promuovere le azioni e nel gestire la procedura; incombenze queste certamente ben possibili alla parte tanto nella sede di merito, quanto (ed ancor più, stante il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione nella indicazione della situazione di fatto assunta a premessa della auspicata valutazione giuridica) nel giudizio di impugnazione in sede di legittimità (Cass 2727/05).

Alla luce di tale principio il ricorso appare, per un verso, privo di adeguata censura, limitandosi lo stesso ad affermare astratti principi, alla luce della giurisprudenza della Cedu e di questa Corte, senza fare alcun riferimento ed alcuna valutazione circa il caso concreto e, per altro verso, privo di autosufficienza, non riportando le argomentazioni in senso contrario addotte nel giudizio di merito né deducendo in quali scritti difensivi queste erano contenute.

I motivi si rivelano quindi inammissibili.

Anche il terzo motivo, con cui si lamenta l'insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale, appare manifestamente infondato, poiché la Corte di merito si è mantenuta (sia pure ai livelli minimi) entro i parametri stabiliti dalla CEDU per la liquidazione del danno non patrimoniale liquidando euro mille per ogni anno di ritardo.

Il quarto motivo, con cui si lamenta che il danno non sia stato liquidato per l'intera durata del giudizio, è manifestamente infondato avendo a più riprese affermato questa Corte che l'art 2 della legge 89/01 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole.

Venendo all'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale con cui si contesta l'applicabilità della legge 89/01 alle procedure concorsuali, lo stesso appare manifestamente infondato, esso mirando a revocare in dubbio la riconducibilità del procedimento fallimentare al *governo* della legge 89/01, riconduzione costantemente affermata da questa Corte senza alcuna necessità di far capo a decisioni della Corte Europea ma ricavando direttamente dall'art. 6 della CEDU (e dall'art. 111 Cost.) il precetto di ragionevolezza di durata anche per la procedura *de qua*.

In conclusione, ove pertanto si condividano i formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art 375 cpc

Roma 28.1.08

Il Cons.relatore

Vista la memoria, la Corte osserva quanto segue.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti;

Diversamente da quanto rilevato nella relazione, i primi due motivi devono ritenersi fondati.

Invero la procedura fallimentare ha avuto una durata di circa trenta anni e non era conclusa al momento della emanazione del decreto. In relazione a questo periodo, la Corte d'appello ha ritenuto ragionevole la durata della procedura dal 1977 al 1993, periodo certamente non particolarmente breve, limitandosi a rilevare che nel 1979 era stato approvato lo stato passivo e che si era proceduto ad attività di liquidazione nell'arco di un decennio con effettuazione di un riparto parziale nel 1987.

Tale motivazione non dà invero conto di ragioni di particolare complessità della procedura che possano avere giustificato un protrarsi della stessa per ben sedici anni.

La Corte d'appello invero si è soffermata a valutare la complessità della procedura solo a partire dal 1993, data in cui il fallimento aveva acquisito la quota del 98% della Immobiliare Cinzia srl poi dichiarata fallita nel 1998, e solo in relazione a detta acquisizione si rinviene una motivazione circa la complessità della procedura in ragione del cumulo sostanziale della stessa con quella della società acquisita nell'ambito del cui fallimento erano state esperite numerose revocatorie.

La motivazione della Corte d'appello appare quindi insufficiente e contraddittoria non avendo valutato la complessità del fallimento per l'intero arco della sua durata, ma avendo ^N incentrato l'accertamento della complessità solo nel periodo a partire dal 1993, senza considerare che anche per la fase durata dal 1977 al 1993 occorreva effettuare analoga approfondita valutazione.

Si condivide invece la valutazione della relazione in ordine al terzo motivo del ricorso principale ed al ricorso incidentale.

In conclusione quindi il decreto impugnato va cassato in relazione ai due motivi accolti, mentre va rigettato il ricorso incidentale, con rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione.

PQM


Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, rigetta quello incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione.

Roma 10.7.008

~~IL CANCELLIERE~~

IL CANCELLIERE
Daniele Colapinto

Il Presidente



Depositato in Cancelleria
- 9 SET. 2008
IL CANCELLIERE
Daniele Colapinto